

STUDIO LEGALE
Avv. GIORGIO SANTILLI
Avv. PAOLA CAMPION
Via Sacchi, 44 - Tel. 56 82 002
10128 TORINO

Diret/Prod/Imp

NOGGI
25.5.04

ORIGINALE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

RICORSO

della società TESSENDERLO ITALIA S.r.l., in persona del legale rappresentante, sig. Josef Marcel Groenen, con sede in Milano, Via Alserio 22, P.IVA 09921480159, rappresentata e difesa anche in via disgiunta fra loro dagli avv.ti Bruno Stefanetti, Giorgio Santilli e Paola Campion per delega a margine del presente atto e presso lo studio degli avv.ti Giorgio Santilli e Paola Campion in Torino, Via Sacchi 44 elettivamente domiciliata

CONTRO

- PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA, in persona del Presidente pro tempore
 - A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE - Dipartimento Provinciale del Verbano-Cusio-Ossola in persona del legale rappresentante pro tempore
- per l'annullamento

- della determinazione del Dirigente del VIII Settore Tutela dell'Ambiente - Servizio scarichi e qualità delle acque della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 118 del 29.3.2004, notificata il 30.3.2004, ad oggetto "Rinnovo autorizzazione allo scarico in acque superficiali delle acque reflue industriali, meteoriche e di raffreddamento provenienti dall'insediamento produttivo Tessenderlo Italia S.r.l. con sede in Via M. Massari n. 30/32 in Comune di Pieve Vergonte (VB)", nella parte in cui subordina la validità dell'autorizzazione

Il sottoscritto Josef Marcel Groenen quale legale rappresentante della società Tessenderlo Italia S.r.l. delega gli avv.ti Bruno Stefanetti, Giorgio Santilli e Paola Campion ad impugnare il provvedimento della Provincia Verbano Cusio Ossola n. 118 del 29.3.2004 con facoltà di integrare il ricorso mediante motivi aggiunti.

Elegge domicilio presso lo studio degli avv.ti Giorgio Santilli e Paola Campion in Torino, Via Sacchi 44.

Torino lì, 24 maggio 2004

Josef Groenen
È AUTENTICA

Albergo
Cali
P. Campion

alle prescrizioni elencate sub B), punto 1.

- di tutti gli atti preordinati, consequenziali e comunque connessi ed in particolare della nota ARPA prot. 4997 del 29.7.2003, del verbale dell'incontro tra i tecnici dell'ARPA e quelli della Provincia tenutosi il 20.2.2004.

FATTO

1) La Tessenderlo Italia S.r.l. gestisce in Comune di Pieve Vergonte (VB) un impianto che si occupa della fabbricazione e del commercio di prodotti chimici e intermedi per l'industria chimica e farmaceutica, per l'industria zootecnica e per l'agricoltura.

2) Per lo svolgimento della propria attività la società è stata autorizzata dalla Provincia del V.C.O. a scaricare i reflui derivanti dal ciclo produttivo in acque superficiali ai sensi del D.lgs. 152/1999 (determinazione dirigenziale n. 193 del 16.9.1999).

3) Le verifiche eseguite all'ARPA dal 1999 fino ad oggi hanno riscontrato il rispetto delle prescrizioni previste dalle norme in materia.

4) Con nota 27.11.2002 la società ha presentato domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico allegando una relazione tecnica aggiornata relativa al sistema di raccolta e trattamento delle acque di processo dell'impianto di produzione Cloro Aromatici.

5) Con provvedimento dirigenziale n. 118 datato 29.3.2004 (doc. 1) e notificato il giorno successivo, la Provincia ha rinnovato l'autorizzazione alla società ad effettuare:

"n. 1° (uno) scarico delle acque reflue industriali provenienti dal ciclo

produttivo "Cloro Aromatici" e recapitante nella fognatura interna;
n° 1 (uno) scarico delle acque reflue industriali provenienti dal ciclo produttivo "Cloro Soda" e recapitante nella fognatura interna;
n° 1 (uno) scarico delle acque reflue industriali provenienti dal ciclo produttivo "Acido Solforico" e recapitante nella fognatura interna;
n. 1° (uno) scarico finale denominato "scarico acque trattate" e recapitante nel rio Marmazza;
n. 1° (uno) scarico delle "acque pulite" e recapitante nel Rio Marmazza".

6) La Provincia ha subordinato la validità dell'autorizzazione rinnovata a Tessengerlo ad alcune prescrizioni innovative (v. lett. B punto 1 della determinazione) che non trovano alcun fondamento giuridico e che appaiono del tutto immotivate.

Viene infatti prescritto che gli scarichi sopra indicati "dovranno rispettare, a piè di impianto, i limiti previsti dalla Tabella A) di seguito riportata:

TABELLA A

- mercurio $\leq 0,5 \mu\text{g/l}$
- DDT e suoi isomeri $\leq 0,0025 \mu\text{g/l}$
- Cloroformio $\leq 0,15 \mu\text{g/l}$
- Benzene $\leq 0,1 \mu\text{g/l}$
- Solventi organici aromatici e clorurati $\leq 50 \mu\text{l}$.

Mentre gli scarichi di cui al punto A) denominati 'acque trattate' ed 'acque pulite' dovranno rispettare i limiti della suddetta tabella A) ed i limiti previsti dalla Tabella 3, Allegato 5 del DLgs. 152/99 e s.m.i.;

Per eventuali altre sostanze, di cui al punto 18, tabella 5, allegato 5 del

D.Lgs. 152/99 e s.m.i., e comunque per le sostanze definite 'pericolose' dalla normativa Europea, il limite di scarico a piè di impianto sarà il 'limite di quantificazione' adottato dal Dipartimento ARPA del Verbano Cusio Ossola".

Il provvedimento autorizzatorio, limitatamente alle prescrizioni contenute alla lett. B) punto 1, risulta viziato da evidenti profili di illegittimità per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Violazione di legge: art. 34 e Allegato 5 Tabella 5 del D.lgs. 152/1999; Direttive CEE n. 91/271 e n. 91/676. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, istruttoria. Illogicità e ingiustizia manifesta.

Il provvedimento impugnato, senza alcuna giustificazione, subordina la validità dell'autorizzazione all'osservanza da parte dei n. 5 scarichi di acque reflue di limiti di emissione molto più severi di quelli risultanti dalla normativa vigente.

a) La disciplina degli scarichi industriali è stabilita dall'art. 28 del D.lgs. 152/1999 (di recepimento delle direttive europee n. 91/271 e n. 91/676) il quale al primo comma stabilisce che *"tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto di obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite di emissione previsti nell'allegato 5"*.

Per quanto riguarda il Benzene (il quale rientra nel parametro "Solventi organici aromatici") ed il Mercurio la tabella 3 dell'allegato 5 del D.lgs. 152/1999, richiamato dall'art. 28, stabilisce

dei valori limite di emissione in acque superficiali pari rispettivamente a $200 \mu\text{g/l}$ e $5 \mu\text{g/l}$.

Per queste sostanze la TABELLA A della determinazione n. 118/2004 fissa viceversa dei valori limite assai più bassi, pari a $0,1 \mu\text{g/l}$ per il Benzene e a $0,005 \mu\text{g/l}$ per il Mercurio.

Questi valori sono di molto inferiori anche a quelli imposti alla Tessenderlo nell'originaria autorizzazione del 1999.

Va precisato infatti che per il sito di Pieve Vergonte il Ministero dell'Ambiente con ordinanza ex art. 8 della L. 59/87 del 17.6.1996 aveva fissato dei limiti specifici.

Questi limiti, ripresi nel testo del documento del Ministero dell'Ambiente *"Esiti dell'intesa definita nell'incontro tenutosi presso il Ministero dell'Ambiente in data 17 aprile 1997 in merito ai progetti, presentati dalla Enichem S.p.A. per l'adeguamento degli scarichi nello stabilimento Enichem Synthesis in comune di Pieve Vergonte e la bonifica del relativo sito"* (doc. 2), previa **intesa** con Tessenderlo, erano stati recepiti nell'autorizzazione del 1999.

Per il Benzene in particolare era stato individuato un valore limite di emissione 4 volte più restrittivo di quello previsto dal D.lgs. 152/1999 ($50 \mu\text{g/l}$ a fronte dei $200 \mu\text{g/l}$).

La deliberazione impugnata per questa sostanza, senza alcuna giustificazione, **riduce di 500 volte il precedente valore**, già assai più restrittivo del limite nazionale.

L'illogicità della prescrizione risulta ulteriormente evidenziata dal fatto che il D.lgs n. 31 del 2.2.2001 *"Attuazione della direttiva 98/83/CE*

relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano", per quanto riguarda l'effetto sulla salute di acque contenenti Benzene stabilisce che il contenuto di tale sostanza debba essere inferiore a 1 $\mu\text{g/l}$ cioè a valori molto maggiori rispetto a quelli imposti dalla Provincia agli scarichi della Tessenderlo.

Ed invero è quanto meno singolare che un provvedimento legislativo definisca un valore mirato a garantire la salute umana 10 volte più alto rispetto a quanto stabilito nell'autorizzazione provinciale e mirato a garantire il rispetto dell'ambiente.

Le stesse considerazioni fatte per il Benzene valgono anche per le limitazioni relative agli altri composti: Mercurio e DDT, ma soprattutto per il Cloroformio laddove per tale elemento si è passati dal limite di 100 $\mu\text{g/l}$ previsto nella precedente autorizzazione allo scarico a 0,15 $\mu\text{g/l}$ previsti dalla nuova autorizzazione con una riduzione di 666,66 volte.

b) La Provincia non esplicita le ragioni che giustificano l'imposizione a Tessenderlo di prescrizioni così palesemente vessatorie ed ingiuste.

Questa assoluta carenza di motivazione rende di per sé illegittimo il provvedimento impugnato.

A proposito del limite di scarico per il parametro del Benzene il provvedimento impugnato nelle premesse richiama la nota protocollo n. 2088/QDV/DI del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio *"Direzione per la qualità della vita"* (doc. 3), come se volesse utilizzarla a sostegno della previsione indicata per questo

composto nella TABELLA A.

In effetti la nota ministeriale assume per il Benzene il valore limite di 0,1 $\mu\text{g/l}$.

Senonchè occorre rilevare che l'atto in questione si riferisce ad una fattispecie specifica che non ha nulla a che vedere con la situazione presente nello stabilimento Tessengerlo.

Si tratta infatti di una comunicazione indirizzata al Prefetto del V.C.O. in qualità di Commissario Delegato della Acetati S.p.A. che si inserisce nelle misure straordinarie dirette al superamento della situazione di emergenza socio-ambientale venutasi a creare nel territorio di Verbania per effetto della presenza nei reflui scaricati dalla società nel Lago Maggiore, di sostanze inquinanti per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

La fissazione per il Benzene da parte del Ministero di un limite così restrittivo era motivato dallo stato di emergenza socio-ambientale del sito dichiarato con D.P.C.M. 29.11.2002 (doc. 4).

Per realizzare con urgenza gli interventi diretti a fronteggiare e superare la situazione di emergenza in ordine all'inquinamento causato dai reflui prodotti dalla società Acetati, il Prefetto del V.C.O., in qualità di Commissario Delegato (v. ordinanza 11.12.2002 - doc. 5) era stato espressamente autorizzato ad adottare provvedimenti anche in deroga alla vigente normativa.

In particolare l'art. 5 dell'ordinanza di nomina ammetteva la possibilità di derogare al D.lgs. 152/1999 come modificato dal Dlgs. 258/2000 prescrivendo limiti più restrittivi di quelli ivi indicati.

L'eccezionalità della situazione determinatasi nel Comune di Verbania (Lago Maggiore) non consente evidentemente di estendere le misure adottate nella straordinarietà del suo contesto (ed espressamente autorizzate) a fattispecie diverse.

Lo stabilimento Tessenderlo è soggetto a periodici controlli da parte l'ARPA ed i valori riscontrati dalle analisi condotte a partire dal rilascio dell'autorizzazione (1999) fino ad oggi sono stati inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente.

Si producono le relazioni dell'ARPA di trasmissione dei rapporti di prova che confermano questo stato di cose (doc. 6).

Vi è poi un'ulteriore aspetto che differenzia il sito Acetati dall'insediamento industriale Tessenderlo e che impedisce di estendere alla seconda i limiti di emissione fissati per la prima.

La Acetati S.p.A. immette i reflui derivanti dal proprio ciclo produttivo nelle acque del Lago Maggiore ovvero in un'"*area sensibile*" ai sensi dell'art. 18, comma 2° del D.lgs. 152/1999 per la quale si richiedono particolari misure di tutela e di risanamento.

Il lago infatti, a differenza del fiume, ha tempi di ricambio più alti e poca possibilità di smaltimento, mentre il fiume possiede capacità depurativa.

Ciò giustifica, relativamente agli scarichi in corpi idrici che recapitano in aree sensibili, l'adozione di prescrizioni più restrittive che viceversa non si motivano con riferimento a scarichi, come quelli di specie, che recapitano nei fiumi.

c) Per giustificare le prescrizioni contenute nella TABELLA A della

determinazione n. 118/2004, non può nemmeno essere utilizzato il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 367 del 6.11.2003 *"Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto Legislativo 11 maggio, n° 152"* pure richiamato dalla Provincia nelle premesse dell'atto impugnato.

Il d.m. stabilisce che nelle acque superficiali, la quantità di Benzene **entro il 2008** dovrà essere inferiore a $0,5 \mu\text{g/l}$ e che la stessa sostanza **entro il 2015** non dovrà superare $0,2 \mu\text{g/l}$ (v. Allegato A, Tabella 1.4 Composti Organici Volatili -VOC).

La determinazione impugnata ha imposto a Tessengerlo per il Benzene il rispetto di un valore limite di emissione ancora **più restrittivo** ($0,1 \mu\text{g/l}$), di quello che nel 2015 dovrà essere osservato nel corpo idrico ricevente.

L'illogicità di questo modo di operare è evidente.

Se si fissa un limite di concentrazione di Benzene nelle acque del corpo idrico ricettore, e quindi se ne ammette con ciò implicitamente la presenza, non si comprende come si possa prescrivere un valore-limite di accettabilità del Benzene negli scarichi inferiore a quel limite.

A prescindere da questo aspetto va comunque rilevato che il d.m. n. 367 in quanto specificatamente indirizzato alla qualità dei corpi idrici che ricevono i reflui industriali, **non** potrebbe comunque essere utilizzato dalla Provincia per giustificare le prescrizioni imposte a Tessengerlo.

Obiettivo del d.m. è fissare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale gli standard di qualità nell'ambiente acquatico, nella matrice acquosa, per i corpi idrici significativi e per quelli a specifica destinazione, al fine di assicurare un'elevata tutela ambientale, alle scadenze temporali fissate dal D.lgs. 152/1999 al 2008 (v. art. 5, comma 3) e al 2015 (v. art. 4, comma 4) per le sostanze pericolose individuate a livello comunitario/nazionale, immesse nell'ambiente idrico da fonti puntuali e diffuse.

Il decreto deve quindi essere interpretato ed applicato nel rispetto del quadro normativo costituito dal sovraordinato D.lgs. 152/99 il quale individua (v. Titolo IV) come strumenti di tutela i Piani di tutela delle acque e la disciplina degli scarichi (autorizzazioni e controlli).

Infatti lo strumento sostanziale per la tutela delle acque dall'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose è definito negli artt. 42, 43 e 44 del decreto, i quali prescrivono che le regioni debbono svolgere un'attività conoscitiva finalizzata all'individuazione delle pressioni antropiche ed al rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici. Sulla base dei dati raccolti, le Regioni devono approvare il Piano di tutela delle acque entro il 31.12.2004.

Il Piano contiene i risultati dell'attività conoscitiva, l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale per specifica destinazione, l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di

risanamento, le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico, l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità, il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti e gli interventi di bonifica dei corpi idrici nonché la gestione dei fanghi derivanti da impianti di depurazione.

La disciplina degli scarichi ex art. 28 del D.lgs. 152/1999 consegue a tali decisioni pianificatorie.

d) Le prescrizioni imposte dalla Provincia a Tessengerlo oltre che immotivate e prive di ogni fondamento giuridico relativamente al Benzene disattendono inoltre, senza alcuna spiegazione, le indicazioni fornite dall'ARPA.

Come risulta dal verbale della riunione tenutasi in data 20.2.2004 (doc. 7) alla presenza dei funzionari della Provincia del V.C.O. e dei tecnici dell'ARPA, questi ultimi per il parametro Benzene avevano indicato il valore-limite di $1 \mu\text{g/l}$.

Il provvedimento non contiene alcuna indicazione che consenta di comprendere le ragioni che hanno determinato la Provincia ad applicare un limite 10 volte più basso ($0,1 \mu\text{g/l}$).

2. Violazione di legge: artt. 28 e 34 D.lgs. 152/1999. Eccesso di potere.

In base all'art. 28, comma 1°, del D.lgs. 152/1999 gli scarichi industriali devono rispettare i valori limite di emissione previsti nell'allegato 5.

Per quanto riguarda gli scarichi interessati da sostanze pericolose la

norma è integrata dall'art. 34 il quale al comma 2° stabilisce che *"tenendo conto della tossicità della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione può fissare, in particolari situazioni di accertato pericolo per l'ambiente anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2"*.

Il potere riconosciuto all'autorità di controllo di imporre limiti più restrittivi di quelli contenuti nell'allegato 5 del D.lgs. 152/1999 trova quindi il suo fondamento non solo nella presenza di una sostanza da ritenersi pericolosa, ma altresì dall'ulteriore presupposto di fatto costituito dal rilievo di *"particolari situazioni di accertato pericolo per l'ambiente"*, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose (nel caso specie assenti).

Dal provvedimento impugnato il quale, come detto impone a Tesserlo prescrizioni assai più restrittive del limite nazionale, non emerge alcun riferimento a dati di capacità inquinante dell'impianto rilevati e stimati come pericolosi per l'ambiente che ne giustificino l'adozione.

Né la determina richiama documenti che provino l'espletamento di una preventiva istruttoria tecnica rispetto all'atto impugnato dalla quale emerga la potenziale pericolosità degli scarichi.

Da ciò il dedotto profilo di illegittimità.

3. Violazione di legge: art. 34 D.lgs. 152/1999. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e mancanza dei presupposti. Sviamento.

L'art. 34, comma 1° del D.lgs. 152/1999, come modificato dall'art. 14 del D.lgs. 258/2000, chiarisce gli elementi di identificazione dell'ambito di applicazione delle disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose:

- a) deve trattarsi di attività che si svolgono in uno stabilimento e che comportano *“la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5”*, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- b) nello scarico deve essere accertata la presenza delle sostanze di cui sopra in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del decreto o degli aggiornamenti messi a punto ai sensi del punto 4 dell'allegato 5.

La norma precisa quindi in modo inequivocabile che le sostanze devono arrivare in concreto dai cicli produttivi indicati nelle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5.

Ai fini dell'applicazione della disciplina dell'art. 34 non è quindi sufficiente la presenza *“occasionale”* delle sostanze in oggetto, occorrendo una effettiva derivazione dallo specifico ciclo aziendale.

La società Tessengerlo non ha mai prodotto a Pieve Vergonte DDT e nemmeno Cloroformio.

Inoltre non ha mai posseduto impianti in grado di produrre questi composti che sono estranei al suo ciclo produttivo.

Tali sostanze sono presenti nell'area circostante l'impianto industriale e quindi anche nelle acque (in concentrazioni minime) per motivi storici.

DDT e Cloroformio, infatti, sono stati prodotti e trasformati fino al 1996 dalla società Enichem dalla quale la Tessenderlo nel 1997 ha acquistato lo stabilimento successivamente alla demolizione degli impianti di produzione di queste sostanze presenti al suo interno.

Tali sostanze peraltro, sia pure in minime concentrazioni, si trovano tuttora nei fabbricati e nei terreni circostanti dei quali l'Enichem (alla quale è ora subentrata la Syndial S.p.A.) ha mantenuto la proprietà e la cui bonifica forma attualmente oggetto di discussione a livello di Conferenza di Servizi in attesa della sottoscrizione di un Accordo di Programma fra il Ministero dell'Ambiente e la Syndial.

La riscontrata presenza di queste sostanze nei reflui della Tessenderlo è quindi del tutto occasionale e fortuita dipendendo dal carattere pulverulento di queste sostanze che, trasportate dall'aria o dalla pioggia, vengono a contatto con gli scarichi.

La circostanza è confermata anche dall'ARPA che ne dà conto nella lettera 29.7.2003 (v. doc. 6) e dal Ministero dell'Ambiente nella nota prot. 9613/TAI/DI/PRO del 26.11.2003 che il provvedimento impugnato richiama nelle premesse.

Difettano relativamente a questi due elementi i presupposti stessi necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 34 e quindi della prescrizione del valore-limite di emissione.

4. Violazione di legge: art. 34 D.lgs 152/1999. Eccesso di potere sotto altro profilo.

Come sopra evidenziato il provvedimento impugnato relativamente a Mercurio, DDT, Cloroformio, Benzene e Solventi organici aromatici e clorurati, impone, senza motivazione, a Tessengerlo il rispetto di **limiti di emissione** assai più severi di quelli fissati dalla normativa vigente.

La determinazione n. 118/2004, inoltre, affermando che *“per le eventuali altre sostanze, di cui al punto 18, tabella 5, allegato 5 del D.lgs. 152/99 e s.m.i., e comunque per le altre sostanze definite ‘pericolose’ dalla normativa Europea, il limite di scarico a piè di impianto sarà il limite di ‘quantificazione’ adottato dal Dipartimento ARPA del Verbano Cusio Ossola”* esclude di fatto che nei reflui degli stabilimenti che lavorano sostanze pericolose (come per l'appunto il Benzene) dette sostanze possano superare il *“limite di quantificazione”*.

Premesso che il concetto di limite di quantificazione non compare nella normativa vigente che utilizza la diversa espressione *“limite di rilevabilità delle metodiche di rilevamento”*, l'imposizione di tale limitazione è del tutto arbitraria.

In base all'art. 28, comma 1°, del D.lgs. 152/1999 gli scarichi devono rispettare i valori-limite di emissione.

La previsione per le sostanze pericolose è integrata dall'art. 34 che al comma 1° recita *“le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle*

sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del presente decreto o degli aggiornamenti messi a punto ai sensi del punto 4 dell'allegato 5".

La norma quindi non dice che i prodotti di cui al gruppo 18 (sostanze pericolose) non devono essere presenti al di sopra dei limiti di rilevabilità ma, cosa del tutto diversa, soltanto che le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei cui reflui tali sostanze sono presenti oltre un certo valore.

L'art. 34, contrariamente a come viene interpretato dalla Provincia, non configura il limite di rilevabilità come limite di accettabilità in aggiunta al valore-limite di emissione.

La tesi trova conferma oltre che sul piano giuridico anche su quello tecnico-pratico.

Ed infatti il limite di rilevabilità di una sostanza pericolosa quale ad esempio il Benzene non è una costante universale e nemmeno un limite normativo (come viceversa il limite di emissione), dipendendo da vari fattori:

- caratteristiche della tecnica strumentale;
- condizioni operative adottate per effettuare l'analisi;
- eventuale accoppiamento della tecnica di analisi a procedure di preconcentrazione;
- modalità di calcolo del campione.

Relativamente ad una stessa sostanza è quindi non solo possibile ma assai probabile trovare valori diversi del limite di rilevabilità a seconda del laboratorio, del metodo ecc..

Non si comprende allora come si possa far coincidere il limite di accettabilità con un limite che può variare di volta in volta.

Si segnala che per il benzene attualmente l'ARPA dispone di strumentazioni in grado di rilevarne la presenza fino al limite di 1 $\mu\text{g/l}$ e che si sta attrezzando, o che si è di recente attrezzata, per raggiungere il limite inferiore di 0,1 microgrammo/litro.

Va infine osservato che è sostanzialmente impossibile gestire gli impianti di trattamento se il limite di rilevabilità del metodo analitico coincide con il limite da rispettare.

E' infatti impossibile, qualora la concentrazione sia inferiore al limite di rilevabilità, conoscere la reale situazione e quindi sapere se si è in procinto di superare il limite da rispettare o meno.

Non è possibile inoltre definire un andamento dei dati analitici, una deviazione standard, una media, tutti indici che notoriamente possono permettere una corretta gestione.

Si sa solamente se si è sotto al limite ma non si può prevedere se da un momento all'altro ci si troverà sopra.

5. Violazione di legge: Direttiva CEE n. 464/1976. Violazione del principio della libera concorrenza e del principio costituzionale di parità.

Le prescrizioni imposte dalla Provincia costituiscono una vera e propria limitazione del principio di libera concorrenza in quanto

produttiva.

Va inoltre rilevato che l'art. 62, comma 3° del D.lgs. 152/1999 dispone che *"le regioni definiscono, in termini, non inferiori a due anni, i tempi di adeguamento alle prescrizioni ivi comprese quelle adottate ai sensi dell'art. 28, comma 2, contenute nella legislazione regionale attuativa del presente decreto e nei piani di tutela di cui all'art. 44, comma 3"*.

Alla società ricorrente non è stato concesso nemmeno un giorno per adeguarsi ai nuovi valori-limite di emissione dei reflui negli scarichi abbassati di 500 volte (per il Benzene) e di 666,66 volte (per il Cloroformio) rispetto all'originaria autorizzazione del 1999.

8. Riserva di presentare istanza di sospensione e domanda di risarcimento danni.

La società ricorrente si riserva di chiedere la sospensione della determinazione n. 118/2004 qualora in sua applicazione la Provincia dovesse assumere i preannunciati provvedimenti sanzionatori (diffida ad eliminare le irregolarità; diffida con contestuale sospensione dell'autorizzazione; revoca dell'autorizzazione) con contestuale trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per l'avvio del procedimento penale.

La Tesserlo si riserva inoltre, per il caso in cui la Provincia anche alla luce dei rilievi mossi non riveda i valori-limite prescritti, di chiedere il risarcimento dei danni corrispondenti ai costi non ancora preventivati cui dovrebbe far fronte per adeguare gli scarichi alla nuova disciplina palesemente vessatoria ed arbitraria.

* * * *

nessuno dei concorrenti italiani ed europei di Tessengerlo è soggetto a vincoli così restrittivi.

La direttiva CEE/CEE/CE n. 464 del 4.5.1976 nelle premesse precisa che *"considerando che una disparità tra le disposizioni in applicazione o in preparazione nei vari Stati membri per quanto riguarda lo scarico di talune sostanze pericolose nell'ambiente idrico può creare disparità di condizioni di concorrenza e influire perciò direttamente sul funzionamento del miglioramento del mercato comune; che occorre dunque procedere in questo settore al riavvicinamento delle legislazioni previsto dall'art. 100 del trattato"*.

Tale normativa è tuttora in vigore in quanto verrà abrogata dalla Direttiva n. 2000/60/CEE entrata in vigore il 22.12.2000 solo decorsi 13 anni da tale data.

E' incompatibile con il principio di parità l'irragionevole disparità di trattamento introdotta dalla determinazione impugnata. Per adeguare i propri impianti alle nuove prescrizioni, peraltro prive di ogni fondamento giuridico, Tessengerlo dovrà affrontare infatti maggiori costi che la penalizzano sul piano della libera concorrenza.

6. Violazione di legge: art. 7 e ss. L. 241/1990.

Nei confronti della società ricorrente è stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento.

Ciò ha impedito alla Tessengerlo di rappresentare osservazioni ed opposizioni idonee ad incidere casualmente in termini a sé favorevoli sul provvedimento finale costringendola a promuovere il presente ricorso.

Come sopra evidenziato la determinazione, oltre al resto, appare viziata a causa di un'errata rappresentazione della situazione di fatto che l'osservanza delle regole del contraddittorio avrebbe potuto evitare.

La società Tessengerlo non produce né ha mai prodotto, trasformato o utilizzato DDT o Cloroformio e quindi difettano rispetto ad essa i presupposti per l'applicazione delle disposizioni relative allo scarico di sostanze pericolose di cui all'art. 34 D.Lgs. 152/1999.

Né alla censura è possibile opporre il fatto che il provvedimento sia stato emesso al termine di un procedimento iniziato su domanda della società.

La Tessengerlo, infatti, aveva presentato domanda di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata nel 1999 ai sensi del D.lgs. 152/1999.

Nulla essendo stato modificato a livello normativo relativamente ai limiti di emissione in acque superficiali, il rinnovo avrebbe dovuto confermare quelli fissati nel precedente provvedimento (peraltro già più restrittivi rispetto ai limiti indicati nell'Allegato 5, tabelle 3 e 3/A del D.lgs. 152/1999, trovando applicazione nel sito di Pieve Vergonte i valori limite fissati nell'ordinanza ministeriale 27.9.1996), ma non anche l'applicazione di prescrizioni assai più restrittive che non hanno nulla a che vedere con tali limiti e che non trovano fondamento in alcuna norma di legge nazionale o comunitaria.

7. Violazione di legge: art. 62, comma 3°, D.lgs. 152/1999; Accordo di Programma Quadro 18.12.2002. Eccesso di potere per ineseguibilità di fatto delle prescrizioni imposte con il

provvedimento impugnato.

Il rinnovo dell'autorizzazione è stato rilasciato in data 29.3.2004, il giorno esatto di scadenza del precedente periodo autorizzativo.

In tal modo si è sottratta alla società la possibilità di verificare la propria tecnologia e di adottare le ulteriori cautele volte ad incrementare (se necessario) i controlli al proprio sistema di trattamento.

Disponendo di un margine di tempo adeguato, la società avrebbe inoltre potuto ricorrere, se necessario, alla stipula di un apposito accordo di programma.

L'art. 13 dell'Accordo di Programma Quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche, firmato dal Governo e dalla Regione Piemonte in data 18.12.2002, prevede infatti la possibilità di stipulare appositi accordi di programma integrativi con le singole imprese ai fini della riduzione negli scarichi nelle acque delle sostanze pericolose di cui alla direttiva 76/464/CC nonché delle ulteriori sostanze pericolose individuate dalla decisione n° 2001/2455/CE.

L'allegato "E" dell'Accordo di Programma Quadro individua lo stabilimento Tessengerlo di Pieve Vergonte come uno degli stabilimenti con i quali stipulare un accordo integrativo a questi fini (v. doc. 8).

Posta di fronte al provvedimento impugnato la società ricorrente, viceversa, si è trovata nelle condizioni di doverne rispettare i vincoli, pur ritenendoli illegittimi, oppure interrompere l'attività

La società Tessenderlo Italia S.r.l.

chiede

che, in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato venga annullato. Con vittoria di spese e onorari.

* * * * *

Dichiarazione ai sensi della legge 488/99.

Si dichiara che il valore della presente controversia, soggetta a contributo unificato, è indeterminato e che l'importo del contributo ammonta ad € 310,00.

* * * * *

Si producono:

- 1) determinazione n. 118 del 29.3.2004;
- 2) documento Ministero dell'Ambiente 22.4.1997;
- 3) nota prot. 2088 del 20.2.2004 del Ministero dell'Ambiente;
- 4) D.P.C.M. 29.11.2002;
- 5) ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 11.12.2002;
- 6) relazioni tecniche ARPA;
- 7) verbale riunione 20.2.2004;
- 8) nota prot. 9613 del 26.11.2003 del Ministero dell'Ambiente.

Torino lì 24 maggio 2004

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Istante l'avv.to Giorgio Santilli a nome e per conto della società Tessenderlo Italia S.r.l. io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Torino ho notificato copia conforme all'originale del suesteso ricorso a:

- **PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA**, in persona del Presidente pro tempore corrente in 28924 VERBANIA, Tecnoparco del Lago Maggiore, Via Dell'Industria 25 ed ivi a mani di

- **A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE** - Dipartimento Provinciale del Verbano - Cusio Ossola, in persona del legale rappresentante pro tempore corrente in 28882 CRUSINALLO DI OMEGNA (VB), Via IV Novembre - Loc. Brughiere ed ivi a mani di

- **A.R.P.A. - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE** -, in persona del Direttore Generale, corrente in 10100 TORINO, Via della Rocca 49 ed ivi a mani di